



*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
di concerto con  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 41 e 42 che individuano le attribuzioni e le aree funzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; alle reti infrastrutturali e opere di competenza statale; alle politiche urbane e dell’edilizia abitativa; alle opere marittime ed alle infrastrutture idrauliche; ai trasporti ed alla viabilità;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” e, in particolare, l’articolo 4;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

**VISTO** il decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

**VISTO** il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante “*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, ai sensi del quale “*Al fine di coordinare l’attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali*”;

**VISTO** l’articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 89 del 2024, ai sensi del quale “*La composizione dell’Osservatorio di cui al comma 6, le relative modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’Osservatorio può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l’anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 291 del 14 dicembre 2023;





*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
di concerto con  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 198, concernente il “Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 296 del 20 dicembre 2023;

**CONSIDERATA** la necessità di definire la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali al fine di coordinare l’attività dei commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 89 del 2024 e di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il piano di razionalizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

**DECRETA**

**Art. 1**

*(Composizione dell’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali)*

1. L’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.120, è composto da un numero massimo di tredici componenti, di cui uno con funzioni di coordinatore, individuati tra esperti in materie giuridiche, economiche e tecniche, in possesso di comprovata esperienza in materia di infrastrutture, di appalti, nonché di analisi dei dati, comunicazione e progettazione creativa nelle materie interessate dalle attività e funzioni dell’Osservatorio, scelti tra dipendenti pubblici o professionisti.
2. I componenti dell’Osservatorio di cui al precedente comma 1 sono nominati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. L’incarico di componente ha durata massima triennale e può essere attribuito a titolo gratuito o oneroso. In ogni caso, il compenso annuo spettante al Coordinatore non può superare i 70.000 euro e quello dei componenti non può superare i 50.000 euro. L’ammontare complessivo annuo dei compensi di tutti i componenti, ivi incluso il Coordinatore, non può superare l’importo di euro 460.000 lordo stato.
4. La determinazione del compenso dei componenti è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 e dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 89 del 2024.

**Art. 2**

*(Coordinatore)*

1. L’Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali è presieduto da un Coordinatore, che ne presiede le riunioni e ne coordina l’attività.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Coordinatore può delegare un altro componente dell’Osservatorio a sostituirlo nelle riunioni.





*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
di concerto con  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Art. 3**

*(Convocazione e riunioni dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali)*

1. L'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore.
2. Le riunioni hanno luogo in Roma presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o in altra sede indicata dal Coordinatore all'atto della convocazione.
3. La convocazione è effettuata tramite avviso con indicazione del luogo, del giorno, dell'orario della riunione e dell'ordine del giorno, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata sino a due giorni lavorativi prima del giorno previsto per la riunione con le medesime modalità.
4. Nel caso in cui un componente dell'Osservatorio non possa partecipare alla riunione, è tenuto ad avvisare tempestivamente il Coordinatore.
5. I componenti dell'Osservatorio, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, non possono farsi rappresentare.
6. Le riunioni dell'Osservatorio possono svolgersi anche in modalità telematica.
7. Per le riunioni è redatto verbale, approvato nella successiva riunione.

**Art. 4**

*(Cessazioni dall'incarico)*

1. La cessazione dall'incarico di componente dell'Osservatorio per decadenza o per qualsiasi altra causa deve essere immediatamente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti sono sostituiti con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto.

**Art. 5**

*(Segreteria dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali)*

1. L'attività dell'Osservatorio è supportata da un numero massimo di tre unità con funzioni amministrative e di segreteria, individuate nell'ambito delle risorse umane del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Art. 6**

*(Ulteriori collaborazioni e convenzioni)*

1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli 1, 2 e 5 del presente decreto, in relazione a specifiche esigenze e attività l'Osservatorio può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati e avvalersi di esperti, di consulenti nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 89 del 2024.





*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
di concerto con  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Art. 7**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali e gli eventuali compensi da riconoscere ai componenti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sono sostenuti nel limite massimo annuo previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 89 del 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

